

**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE FALLIMENTARE
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
MODELLO CANAVESE**

**redatta ai sensi dell'articolo 68, comma 2 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
in merito al
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PROPOSTO DALLA SIGNORA PEREZ ROSALIA**

1 - PREMESSA

Il sottoscritto dott. Danilo Antonio Bongiovanni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n.918 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 7001, C.F. BNG DLN 55C28 L219A con studio in Torino Corso Ferrucci n. 46, PEC danilo.bongiovanni@odcec.torino.legalmail.it, e-mail danilo@studiobongiovanni.net, tel. 011/44.70.779 ed iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi OCC MODELLO CANAVESE, con provvedimento del 14 dicembre 2023 è stato nominato dal referente pro tempore dell'OCC MODELLO CANAVESE quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai gestori della crisi degli Organismi di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in sostituzione del dimissionario Dott. Leone Giacomo Pidalà nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore richiesta dalla Signora PEREZ ROSALIA, nata a Torino l' 8 agosto 1974, residente a [REDACTED] [REDACTED], Codice fiscale PRZ RSL 74M48 L219B, identificata mediante carta d' identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di Venaria Reale (TO) in data [REDACTED] [REDACTED]. (Doc. 1)

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 D.L.gs. 14/2019, la debitrice presenta una proposta di piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e seguenti del CCII.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al piano;
- 4) che non è parente o affine entro il quarto grado della debitrice medesima.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67 e seguenti del D.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, e cioè la ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2019 n. 14, che definisce il consumatore»: *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.*

La signora Perez Rosalia svolge la propria attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato presso la società STELLANTIS EUROPE S.p.a. nella sede di [REDACTED] con la qualifica di operaio, essendo stata assunta il 1° novembre 2013; dal mese di ottobre del 2021 è in cassa integrazione e lavora in pianta stabile saltuariamente, quando le esigenze aziendali lo richiedono.

Ha solamente debiti di natura consumeristica derivanti da saldi residui di finanziamenti accesi nel tempo per far fronte alle spese familiari, al mantenimento dei figli e più in generale per sopperire al minore stipendio derivante dalla cassa integrazione.

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII in quanto si trova in uno "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La proposta di accordo per come formulata dalla debitrice con il supporto e la consulenza dell'Avv. Claudio Antonio Maradei, con studio in Torino Via Roasio n. 16 e del Gestore della crisi, è corredata della documentazione richiesta dall'art. 67 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà della ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli anni 2021 – 2022 e buste paga anno 2023- 2024 (doc.2);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia della ricorrente (doc. 3);
- certificato di stato di famiglia e stato civile (doc. 4).

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 procederà a relazionare circa la proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dalla Signora Perez Rosalia e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla Signora Perez Rosalia a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- f) giudizio in merito al fatto che il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
- g) indicazione presunta dei costi della procedura.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

**2 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E DETERMINAZIONE
SPESE MENSILI FAMILIARI**

Il nucleo familiare della debitrice è rappresentato dalla tabella sottostante

Rapporto parentela	Cognome e Nome	Data nascita	Luogo Nascita	Occupazione
Dichiarante	Perez Rosalia	08/08/1974	Torino	Lavoratrice dipendente
Figlio	██████████	██████████	██████████	Lavoratore dipendente
Figlio	Non più domiciliato	presso la	casa della madre	No studente, né occupato

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia.

La Signora Perez ha quantificato le spese **minime** necessarie mensili per il proprio sostentamento in complessivi euro 1.066,58 fino alla data di chiusura del piano e risultanti dal prospetto seguente, importi in euro:

Tipologia di spesa	importi annuali	importi mensili
Affitto e spese casa di abitazione ¹	1.158,96	96,58
Alimenti	5.040,00	420,00
Energia elettrica	1.200,00	100,00
Carburanti	1.080,00	90,00
Telefonia + abbonamento TV	420,00	35,00
Vestiario	1.200,00	100,00
Spese mediche e varie	1.680,00	140,00
Bolli veicoli	240,00	20,00
Assicurazioni	780,00	65,00
TOTALE SPESE	12.798,96	1.066,58

L'analisi dei dati ISTAT per tipologia familiare e riferiti all'ultimo anno preso in considerazione (2022), riguardanti un nucleo familiare composto da due persone per il Nord Italia è di € 2.283,19, quale spesa mediana mensile² e € 2.686,90 quale spesa media mensile.

Ne deriva che le spese mensili, per come dichiarate dalla ricorrente, necessarie al mantenimento dell'intero nucleo familiare, sono inferiori rispetto al parametro individuato dalle statistiche dell'ISTAT.

¹ L'immobile in cui risiede la Signora PEREZ è in affitto convenzionato con l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC).

² In statistica si definisce la mediana come il valore assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

La Signora Perez, in sede di proposta ed in seguito alle richieste effettuate dallo scrivente, presa visione delle risultanze delle banche dati, ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in modo da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Il sottoscritto Gestore, avendo analizzato compiutamente la documentazione prodotta, conferma quanto riportato nel piano di ristrutturazione dei debiti redatto dalla Signora Perez in merito alle risultanze patrimoniali e reddituali.

La Signora Perez ha fornito una attestazione ISEE per l'anno 2024 di € 7.912,43 (doc.5).

Di seguito sono esposti i dati reddituali della ricorrente.

Come già ricordato, la Signora Perez è dipendente a tempo indeterminato presso la società STELLANTIS EUROPE S.p.a. nella sede di [REDACTED] con la qualifica di operaio; dal mese di ottobre del 2021 è in cassa integrazione e lavora in pianta stabile saltuariamente, quando le esigenze aziendali lo richiedono.

Di seguito vengono evidenziati i dati reddituali ricavati dalla certificazione UNICA degli anni 2021 – 2022, dalle buste paga nette del 2023 e 2024 e dalle certificazioni Uniche dell'anno 2020, previa consultazione del cassetto fiscale del contribuente. (Importi in euro)

ANNO	FONTE	REDDITO LORDO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	IMPOSTA NETTA	ADDIZIONALI	REDDITO NETTO	MEDIA
2020	MOD. 730	15.667,23		466,41	365,71	14.835,11	
2021	MOD. 730	23.362,00	1.200,00	3.570,00	637,00	20.355,00	
2022	MOD. 730	16.119,00		543,00	413,00	15.163,00	
2023	C.U.	22.523,21		2.139,11	497,37	19.886,73	
							17.559,96

4 – SITUAZIONE DEBITORIA

4.1 Consistenza debiti

I dati della situazione debitoria attuale della Signora Perez sono meglio riassunti nel seguente prospetto, importi in euro:

Creditore	Natura del credito	Importi	
Avv. Cafagna	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	1.539,37	1
Avv. Maradei	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	2.069,80	2
Agenzia delle entrate Riscossione	Privilegio IRPEF art. 2758 c.c. grado 7°	183,57	3
Agenzia delle Entrate	Privilegio tributi indiretti art. 2758 grado 7°	873,62	4

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

SORIS s.p.a.	Privilegio art. 2758 grado 7°	854,79	5
Comune di Venaria Reale (TO)	Privilegio enti locali art. 2752 grado 20°	773,00	6
Gruppo Torinese trasporti	Chirografo	350,00	7
Project one s.r.l.	Chirografo	28.277,23	8
AT NPLS s.p.a. Mediaset)	Chirografo	150,69	9
AT s.p.a. (A2A ENERGIA)	Chirografo	235,14	10
IREN s.p.a.	Chirografo	1.263,62	11
MARATHON SPV s.r.l.	Chirografo	7.820,06	12
IFIS NPL SERVICING s.p.a.	Chirografo	1.674,31	13
UNICREDIT s.p.a.	Chirografo	14.450,32	14
VORWERK ITALIA SAS	Chirografo	1.404,41	15
TOTALE DEBITI		61.919,93	

Quasi tutti i creditori hanno precisato gli importi loro corrispondenti.

4.2 Analisi dei singoli debiti:

1) L' **Avv. Antonio Gabriele Cafagna** in data 6 febbraio 2024 notificava alla debitrice la sentenza n. 3/2023 pubblicata in data 10/01/2023 dal Giudice di Pace di IVREA unitamente all' atto di precetto; decorsi inutilmente i termini per adempiere, notificava in data 9 maggio 2024 atto di pignoramento presso terzi per la somma di € 1.539,37 quali onorari professionali, alla debitrice Signora Perez Rosalia con fissazione di udienza al 29 giugno 2024 avanti al Tribunale di Ivrea (Doc. 6).

2) L' **Avv. Claudio Antonio Maradei** ha precisato il proprio credito nei confronti della Signora Perez per l'assistenza nella procedura di esdebitazione, con predisposizione del ricorso e del deposito dello stesso unitamente alla relazione del gestore della crisi e di tutti gli allegati. (Doc. 32).

3) L' **Agenzia Entrate Riscossione** ha comunicato allo scrivente il prospetto dei debiti della Signora PEREZ per un totale di € 183,57 e derivanti dal controllo modello CUD anno 2018 per imposta e sanzioni IRPEF non versate. (Doc.7).

4) **Agenzia delle entrate**. Trattasi di debito derivante da omesso versamento dell'imposta di registro da registrazione di atti giudiziari emessi dal Giudice di Pace del Tribunale di IVREA per gli anni di imposta 2021 e 2023. Privilegio grado 7° per tributi indiretti dello stato. (Doc. 8).

5) **SORIS s.p.a.** Il credito della Soris maturato nei confronti della Signora Perez ammonta a € 854,79 a titolo privilegiato ex art. 2758 Codice civile grado 7° per tassa automobilistica dovuta alla Regione Piemonte (Doc. 9).

6) **Comune di Venaria Reale (TO)**. Trattasi di debiti per il mancato versamento della imposta TARI relativamente agli anni 2018 – 2023. Importo in privilegio ex art. 2752 Codice civile e art. 2778 C.C. n. 20 – grado 20° per € 773,00 (Doc. 10).

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

7) **Gruppo Torinese Trasporti.** Il debito deriva da multa presa dal figlio della Signora Perez, ██████████, per aver viaggiato con i mezzi pubblici sprovvisto di biglietto per € 350,00. **Non ricevuta precisazione del credito da parte del creditore.** (Doc. 11).

8) **Project one s.r.l.** La società ha acquistato tutte le ragioni di credito nei confronti della Signora Rosalia Perez per capitale, interessi, nonché ogni altro accessorio vantate originariamente da FC BANK S.p.a. Il debito finale è portato da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea. Il creditore non ha comunicato l'ammontare del credito originario, la sua naturale scadenza, né le rate del finanziamento. Trattasi in ogni caso di finanziamenti concessi da FC BANK s.p.a. (Banca del gruppo FCA, poi STELLANTIS Europe s.p.a.) ai dipendenti delle società del medesimo gruppo. Al momento della cessione del credito, avvenuta in data 28 febbraio 2023, l'importo dovuto dalla Signora PEREZ a titolo di capitale ed interessi era di € 30.890,45. La precisazione del credito, datata 5 aprile 2024, ammonta ad € 28.277,23. Venne concesso al creditore un pignoramento del quinto dello stipendio con trattenuta variabile in funzione dell'importo dello stipendio mensile. In base alle ultime buste paga la trattenuta del quinto dello stipendio è stata:

ANNO 2023	
Mese	Importo
Aprile	202,40
Maggio	216,57
Giugno	191,96
Settembre	276,55
Ottobre	249,23
Novembre	299,03
ANNO 2024	
Gennaio	289,05
Febbraio	277,03
Marzo	245,02
Aprile	571,00
Maggio	225,90
Giugno	236,39

(Doc. 12)

9) **AT NPLS s.p.a.** Il debito, originato da Reti Televisive Italiane s.p.a., già MEDIASET s.p.a., è stato ceduto a favore di AT NPLS spa con contratto di cessione del 3 luglio 2020. L'importo precisato in data 2 aprile 2024 è di € 150,69. (Doc. 13).

10) **AT SPA (A2A ENERGIA).** Il debito deriva da fatture non pagate alla società A2A

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ENERGIA S.p.a. per € 235,14; precisazione del credito del 2 aprile 2024. (Doc. 14).

11) **IREN s.p.a.** Trattasi di debito derivante dal mancato pagamento di bollette per il servizio di fornitura del gas relativamente agli anni 2018 – 2019 per € 1.263,62; precisazione del credito del 17 aprile 2024. (Doc. 15).

12) La **MARATHON SPV s.r.l.** è una società veicolo costituita per la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130/99 che ha acquistato un pacchetto di crediti da MARTE SPV s.r.l., già oggetto di cessione tra MARTE SPV s.r.l. e DEUTSCHE BANK S.p.a.

Il credito della società veicolo è stato azionato mediante decreto ingiuntivo del 2021 emesso dal Giudice di Pace di Ivrea, opposto e confermato con sentenza n. 515/2022 dal Giudice di Pace di Ivrea in data 21/07/2022 e successivo atto di precetto e pedissequo atto di pignoramento presso terzi.

Il debito deriva dal saldo del finanziamento DB EASY n. 5344565200 erogato in data 24 novembre 2013 dalla Deutsche Bank- Poste Italiane alla Signora Perez e coobbligato Signor ██████████ e di originari € 8.852,52 da rimborsare in solido in 84 rate mensili di importo di € 105,20 cadauna.

La società Marte spv srl è divenuta titolare del credito già vantato da Deutsche Bank nei confronti della parte debitrice all' esito di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, come da pubblicazione nella G.U. n. 16 del 07/02/2019 ed in data 18/02/2019 alla Signora Perez e al Signor ██████████ i ricevevano la comunicazione della cessione del credito con l'indicazione dell'importo dovuto.

La società Marathon spv srl è divenuta titolare del credito già vantato da Marte spv srl nei confronti della parte debitrice all' esito di una operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, come da pubblicazione nella G.U. n. 141 del 30/11/2019 ed in data 22/11/2019 alla Signora Perez e al Signor ██████████ ricevevano la comunicazione della cessione del credito con l'indicazione dell'importo dovuto. La precisazione del credito è del 10 maggio 2024 per € 7.820,06. (Doc. 16).

13) **IFIS NPL SERVICING s.p.a.** Il debito della Signora PEREZ deriva dal finanziamento n. 53026435 concesso da AGOS DUCATO S.p.a. in data 15 febbraio 2016 di € 2.500,00, con rate bimestrali di € 70,02, data prima rata 15 febbraio 2016 e data ultima rata 15 gennaio 2019. In data 6 giugno 2024 IFIS NPL s.p.a. comunica che il credito vantato somma ad € 1.674,31 di cui € 1.095,96 di capitale e € 578,35 di interessi. (Doc. 17).

14) **UNICREDIT s.p.a.** In data 31 agosto 2020 UNICREDIT tramite la Filiale di Venaria Reale (TO) concesse alla Signora PEREZ il finanziamento n. 9855940 di € 20.304,52, importo totale dovuto dal consumatore € 26.760,00, tasso fisso 4,5%, TAEG 5,92%, 120 rate con rimborso a rate mensili decorrenti dal 31/08/2020 al 31/07/2030 di € 223,00. Venne operata una cessione del quinto dello stipendio per la somma mensile di € 223,00. Alla da-

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ta del 30 giugno 2024 con precisazione del credito del 6-20 giugno 2024, il debito residuo era di € 14.450,32. (Doc. 18).

15) **VORWERK ITALIA S.a.s.** Il debito della Signora Perez deriva da un decreto ingiuntivo notificato in data 3 luglio 2024 per un debito residuo portato dalla fattura emessa n. 23812 del 31/01/2020 di complessivi € 2.479,84. Il Giudice di Pace del Tribunale di IVREA in data 14 maggio 2024 ha ingiunto alla Signora Perez di pagare la somma residua di e 1.032,91 per sorte di capitale ed interessi oltre alle competenze legali liquidate in € 371,50. (Doc. 30).

**5 - L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E ALLE ALTRE
BANCHE DATI PUBBLICHE E PRIVATE E LE ALTRE VERIFICHE
DEL GESTORE DELLA CRISI**

Lo scrivente, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dalla Signora Perez Rosalia ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati pubbliche più diffuse:

- Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia (Doc. 19);
- Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia (Doc. 20);
- Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (Doc. 21)
- Consorzio di tutela del Credito – CTC (Doc. 22)
- Visura Protesti (Doc. 23).
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle entrate – Riscossione
- Soris
- Città di Venaria Reale (TO)
- Comune di Torino (Doc. 24)
- ICA s.r.l. (Doc. 25)
- SOGET S.p.a. (Doc. 26)

È stato inoltre richiesto un certificato del Casellario Giudiziale da cui risulta: **NULLA. (Doc. 27)**

È stato richiesto alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari del Tribunale di IVREA un certificato riportante a carico della Signora Perez l'iscrizione a ruolo di procedure esecutive mobiliari presso terzi: (Doc. 28).

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

R.G.E.	Giudice	Creditore/Terzo pignorato	Stato procedura
1195/2018	Dottor Ferolla	FCA BANK spa FCA ITALY spa	Definito con istanza di assegnazione ex art. 552 data 20/12/2018
357/2023	Dottor Ferolla	MARATHON SPV FCA ITALY spa	Definito con istanza di assegnazione ex art. 552 data 02/05/2023

In data 9 maggio 2024 è stato notificato alla Signora Perez da parte del creditore Avv. Antonio Gabriele CAFAGNA atto di pignoramento presso più terzi per la somma totale di € 1.539,37 con l'intendimento di sequestrare le somme di proprietà della Signora Perez e dovute da STELLANTIS EUROPE S.p.a., POSTEPAY S.p.a., POSTE ITALIANE S.p.a..

L'udienza di comparizione è prevista per il 29 giugno 2024 presso il Tribunale di Ivrea.

A seguito di ciò, POSTE ITALIANE S.p.a. ha apposto un vincolo sui seguenti rapporti BANCOPOSTA:

Conto corrente n. [REDACTED] ufficio postale Torino 17 per importo disponibile di € 27,52;

Libretto n. [REDACTED] ufficio postale Torino 17 per importo disponibile di € 3,89;

Libretto n. [REDACTED] ufficio postale Venaria Reale per importo disponibile di € 10,14.

Non risultano iscrizioni a ruolo relative a procedure esecutive immobiliari.

Nel dettaglio le verifiche effettuate dallo scrivente sono state sviluppate come di seguito esposto:

Centrale Rischi di Banca d'Italia: è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti ed in particolare i crediti pari o superiori a € 30.000,00 e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Centrale Rischi, alle richieste dello scrivente, ha comunicato che esistono segnalazioni per la ricorrente alla data di dicembre 2023:

- a) IFIS NPL INVESTING s.p.a. - Finanziamento in sofferenza per € 1.456,00 e passato a perdita – assenza di garanzie reali e/o privilegi
- a) MARATHON SPV s.r.l. Finanziamento in sofferenza per € 3.538,00 e passato a perdita – assenza di garanzie reali e/o privilegi.

Tutte le precedenti posizioni sono state commentate nel paragrafo inerente i debiti della ricorrente.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.): è un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. Presso questo archivio informatico vengono segnalati i mancati pagamenti di assegni bancari tratti senza provvista (anche se non protestati - purché negoziati nei termini) e per i quali nei 60 giorni successivi alla negoziazione in stanza di compensazione, non si sia dato prova del tardivo pagamento al creditore e sono pertanto iscritti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (art. 1, legge n. 386/1990) ovvero assegni senza provvista (art. 2, legge n. 386/1990). Il CAI, alle richieste dello scrivente Gestore della Crisi, ha comunicato che il nominativo della Signora Perez non è presente in archivio.

Banca dati CRIF: il CRIF è il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) in Italia: si tratta di un sistema che raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti, trasmessi direttamente da banche e società finanziarie.

La Signora Perez ha chiesto in data 7 marzo 2024 un dettaglio delle sue posizioni:

- a) UNICREDIT BANCA spa – dati aggiornati al 31/12/2023 – Cessione del quinto accordato il 23/06/2020 e data fine 30/09/2023 – periodicità rimborsi mensile – numero rate 125 di importo € 223,00.
- b) UNICREDIT BANCA spa – dati aggiornati al 30/06/2020 – Cessione del quinto accordato il 20/05/2016 e data fine 23/06/2020 - periodicità rimborsi mensile – numero rate 120 di importo € 148,00 – Estinto anticipatamente.

Banca dati C.T.C.: il Consorzio tutela del credito (CTC) è il Gestore di un sistema di informazioni creditizie (SIC) di tipo solo negativo (già noto come centrale rischi) che riguardano solo contratti di finanziamento in essere con i partecipanti allo stesso consorzio CTC in cui si sono verificati ritardi nei pagamenti di almeno 120 gg. rispetto alla data di scadenza di pagamento oppure di quattro rate mensili rispetto alla data di scadenza di pagamento. Il consorzio, alla richiesta del Gestore della Crisi, ha comunicato non esservi segnalazioni nella banca dati.

Visura Protesti: è stata effettuata una visura protesti presso la C.C.I.A.A. di Torino senza che siano emersi rilievi.

Agenzia delle Entrate: l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria si è concretizzato mediante la concessione dell'accesso al "Cassetto Fiscale del Contribuente" del ricorrente: dall'analisi di tale posizione si è potuto verificare la rispondenza dei redditi dichiarati

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

nella proposta e documentati al Gestore con quanto in possesso dall'Agenzia delle Entrate (analisi dei Modelli Unico, 730 e dei CUD comunicati dai sostituti d'imposta tramite i Modelli 770), nonché verificare l'esistenza di Atti del Registro riferiti alla istante.

Agenzia delle Entrate - Riscossione: il precedente Gestore della Crisi aveva provveduto a richiedere accesso alle posizioni debitorie dell'agenzia delle entrate – riscossione della Signora Perez Rosalia e l'ente ha comunicato la posizione cartellizzate in capo alla ricorrente.

La [SORIS](#) - Società Riscossioni Spa è la società di riscossione della [Città di Torino](#) e della [Regione Piemonte](#). Il credito maturato nei confronti della Signora Perez ammonta ad € 854,79 a titolo privilegiato ex art. 2758 Codice civile per tassa automobilistica dovuta alla Regione Piemonte.

Visure catastali: Il sottoscritto ha effettuato una visura catastale presso tutto il territorio nazionale senza alcuna segnalazione di possesso immobili.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TORINO: in risposta ad una precisa richiesta la CCIAA ha comunicato che non sussistono crediti nei confronti della Signora Perez.

Città di Venaria Reale (TO). L'ufficio tributi del Comune di Venaria Reale (TO) ha comunicato che vanta un credito nei confronti della Signora Perez per TARI non versata per gli anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 e 2023 di € 773,00.

Città di TORINO. L'ufficio tributi della Città di Torino ha comunicato che non risultano crediti in materia di TARI e IMU nei confronti della Signora Perez Rosalia.

I.C.A. srl. Società di riscossione tributi di numerosi enti locali; ha comunicato non esservi alcun credito nei loro archivi.

SO.G.E.T. spa. Società di Gestione Entrate e Tributi che offre agli Enti Pubblici e Privati servizi di supporto nelle attività di gestione e riscossione delle entrate; ha comunicato non esservi alcun credito nei loro archivi.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Contestualmente alla richiesta di accesso alla procedura da parte della istante, a seguito degli incontri effettuati con lo scrivente, dai riscontri delle risultanze delle banche dati e dell'analisi della documentazione fornita, sono stati accertati i requisiti di ammissibilità alla procedura, analizzate le cause di indebitamento della Signora Perez, la tabella dei redditi degli ultimi anni e le sopradescritte indagini hanno condotto a completare l'elenco dei creditori come sopra rappresentato.

**6. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA
NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto nel corso delle sessioni tenutesi e dei successivi scambi di corrispondenza, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento della Signora Perez.

Nel capitolo ANALISI DELLA SITUAZIONE PERSONALE DELL'ISTANTE riportato nel ricorso, la Signora Perez, a mani dell'avv. Maradei, ha puntualmente esposto le ragioni del suo indebitamento e lo scrivente gestore della crisi, analizzando e considerando criticamente tutta la documentazione prodotta, ha valutato positivamente quanto esposto dalla ricorrente e che sostanzialmente si identifica nel fatto di avere una occupazione precaria (dall'ottobre del 2021 in Cassa Integrazione Guadagni), di essersi fatta carico in maniera esclusiva del mantenimento dei due figli minori senza alcun contributo economico da parte dei relativi padri.

Il sovraindebitamento è dovuto a un fattore esogeno, cioè la riduzione reddituale che si è prodotta fin dall'ottobre del 2021 con la messa in Cassa Integrazione Guadagni, che è essenzialmente una anticamera del licenziamento.

In merito alla diligenza nell'assumere tali obbligazioni non può che non farsi riferimento al concetto di diligenza previsto dal Codice Civile ed in particolare dall'art.1176 comma 1° che prevede che *“nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”,* intendendo per diligenza *“l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell'interesse del creditore; in particolare, la diligenza è quella tipica dell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione”*.

In considerazione di ciò ed attesa la natura delle necessità, così come sopra indicate, che ha condotto la Signora Perez ad indebitarsi per sopraggiunte difficoltà oggettive e soggettive, non pare addebitabile alla ricorrente la mancata diligenza nell'assumere le proprie ob-

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

bligazioni.

7. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Ciò consente di poter evidenziare che non vi è stata colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con riferimento al requisito dell'assenza di colpa grave, i Gestori della Crisi sono chiamati a vagliare se il debitore abbia fatto ricorso al credito con un sufficiente grado di prudenza, contraendo obbligazioni compatibili con la propria capacità reddituale, anche tenuto conto delle necessità del proprio nucleo familiare e della relativa capacità di spesa: il debitore può, infatti, accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo se la consistenza del suo patrimonio e delle sue finanze era tale da consentirgli l'assunzione di debiti nella ragionevole prospettiva di potervi farvi fronte, o se la situazione di sovraindebitamento che ciò nonostante si è verificata sia causalmente riconducibile alla sopravvenienza di eventi imprevedibili *ex ante* secondo uno standard medio di diligenza.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dalle risultanze delle banche dati e dai documenti e informazioni reperiti direttamente dallo scrivente, che la Signora Perez non abbia posto in essere atti in frode ai propri creditori e non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; purtroppo, fattori contingenti sopravvenuti, quali una burrascosa separazione dal convivente, sfociata addirittura, secondo quanto riferito dalla Signora Perez, nell'incendio dell'auto della propria automobile da parte dell'ex convivente. Auto che era stata acquistata proprio mediante il finanziamento FCA BANK s.p.a.; la successiva messa in Cassa Integrazione Guadagni, hanno comportato una diminuzione delle entrate finanziarie necessarie al sostentamento della signora Perez e del proprio nucleo familiare determinando così lo stato di sovraindebitamento in cui versa attualmente e, di conseguenza, a non essere più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

8. MERITEVOLEZZA

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla Legge n. 176/2020.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima.

Pertanto, la meritevolezza, per interpretazione dominante, dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depauperativi, tali cioè da rendere inaffidabile la ricostruzione del patrimonio operata dall' OCC, che avrebbe consistenza diversa da quella rappresentata e dunque sostanzialmente gli atti per i quali l' art. 16 della legge n. 3/2012 commina una sanzione penale (al debitore che " *al fine di ottenere l' accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell' attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti* " e che rendono di conseguenza impossibile aprire una seria liquidazione.

Peraltro, fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa ex art. 12 bis L. 3/2012.

Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, legge n. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.L.gs 12 gennaio 2019.

Nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla Signora Perez, così come delineato precedentemente, non può in alcun modo ricadere, a parere dello scrivente, nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII.

Infatti, l'attuale stato di sovraindebitamento della ricorrente è stato causato dalle varie vicissitudini personali e non da colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il Tribunale di Napoli Nord ha osservato condivisibilmente che: “La relazione illustrativa al D.lgs. di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede: a) sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento” (...) la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura”.

Sempre nel merito, lo stesso Tribunale giudicante osserva che: “In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (...), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).(...)” ed infine: “poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista di responsa-

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

bilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)” (cfr. Tribunale Napoli Nord, Sez. Terza, 16/03/2021).

*“ In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all’origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, **abitazione**, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento”. (Corte d’ Appello di Firenze seconda sezione civile sentenza 2271/2023 – 31 ottobre 2023).*

Dall’analisi qualitativa della situazione debitoria maturata dalla Signora Perez non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento delle spese di sostentamento della vita familiare e, anche qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa lieve, in ogni caso, dal tenore del nuovo dall’art. 69 CCII, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all’omologa del piano.

Come già ricordato la Signora Perez ha fatto ricorso al credito al consumo contraendo prestiti nei confronti di finanziarie e/o banche solamente per esigenza di carattere familiare e di sostentamento della sua famiglia; tantomeno mai ha chiesto ed ottenuto finanza da usurai e/o persone senza scrupoli.

Si ritiene che la causa del sovraindebitamento derivi dalla contrazione della capacità reddituale della ricorrente e dalla brusca e violenta separazione dal convivente.

**9. SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE**

La Signora Perez, in ottemperanza agli artt. 66 e seguenti del CCII propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio.

Ai sensi dell’art. 66 – 3° comma del CCII, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

In considerazione della sua scarsa disponibilità finanziaria, al netto delle spese occorrenti al sostentamento suo e quello dei suoi figli, la Signora Perez avrebbe la possibilità di destinare al servizio del debito la complessiva somma mensile di € 327,00.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Propone quindi di versare la somma complessiva di € 18.639,00 mediante n. 57 rate mensili in un arco temporale quindi di quattro anni e nove mesi.

Il piano, in sintesi sarebbe quello indicato nella tabella sottostante:

CREDITORE	Priv/Chirogr. Prededuzione	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Compensi OCC del Canavese	Prededuzione	1.952,00	1.952,00	100%
Spese procedura	Prededuzione	350,00	350,00	100%
TOTALE IN PREDEDUZIONE		2.302,00	2.302,00	100%
Avv. Cafagna	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	1.539,37	1.539,37	100%
Avv. Maradei	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	2.069,80	2.069,80	100%
Agenzia delle entrate Ri- scossione	Privilegio IRPEF art. 2758 c.c. grado 7°	183,57	183,57	100%
Agenzia delle Entrate	Privilegio 7° Grado	873,62	873,62	100%
SORIS	Privilegio art. 2758 grado 7°	854,79	854,79	100%
Comune di Venaria Reale	Privilegio grado 20°	773,00	773,00	100%
TOTALE PRIVILEGIATI		6.294,15	6.294,15	100%
Gruppo Torinese Trasporti	Chirografo	350,00	63,00	18%
Project one srl	Chirografo	28.277,23	5.089,90	18%
AT s.p.a. (A2A ENERGIA)	Chirografo	235,14	42,33	18%
IREN s.p.a.	Chirografo	1.263,62	227,45	18%
AT NPL'S spa	Chirografo	150,69	27,12	18%
MARATHON SPV spa	Chirografo	7.820,06	1.407,61	18%
IFIS NPL SERVICING s.p.a.	Chirografo	1.674,31	301,38	18%
UNICREDIT s.p.a.	Chirografo	14.450,32	2.601,06	18%
VORWERK ITALIA S.a.s.	Chirografo	1.404,41	252,79	18%
TOTALE CHIROGRAFARI		55.625,78	10.012,64	18%
TOTALE GENERALE DEBITO		64.221,93	18.608,79	28,98%

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

10 – CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi della liquidazione controllata.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

La liquidazione controllata ex art. 268 CCII risulta finanziariamente svantaggiosa per i creditori, per le seguenti considerazioni:

1. La Signora Perez è titolare di una autovettura con impianto a GPL di scarsissimo valore economico:

Tipo / Auto	% prop	Targa	Data Imm.	Valutazione
ALFA ROMEO 147	100,00%	████████	Febb. 2002	103,00

2. I costi della procedura sarebbero maggiori in quanto occorrerebbe aggiungere il compenso al Liquidatore che potrebbe essere equiparato a quello del gestore della crisi per un totale quindi di circa € 1.871,00.

3. Il totale al servizio del debito sarebbe quindi, importi in euro:

Entrate vendita beni		103,00
Disponibile in tre anni su surplus reddito annuale	327,00 x 36	11.772,00
TOTALE		11.875,00

4. Nella ipotesi di liquidazione controllata – ex art. 268 del CCII – i debitori meritevoli possono chiedere al Tribunale l'esdebitazione trascorsi tre anni dall' apertura della liquidazione controllata; in questo modo i creditori verrebbero soddisfatti in una percentuale minore (17,55%) rispetto a quanto previsto nel presente piano che è di quattro anni e nove mesi e con una percentuale di soddisfo del 28,33%.

CREDITORE	Priv/Chirogr.	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Compensi OCC + liquidatore	Prededuzione	3.904,00	3.904,00	100%
Spese procedura	Prededuzione	500,00	500,00	100%

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

TOTALE IN PREDEDUZIONE		4.404,00	4.404,00	100%
Avv. Cafagna	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	1.539,37	1.539,37	100%
Avv. Maradei	Privilegio ex. Art. 2751 c.c. n. 2	2.069,80	2.069,80	100%
Agenzia delle entrate Riscossione	Privilegio IRPEF art. 2758 c.c. grado 7°	183,57	183,57	100%
Agenzia delle Entrate	Privilegio 7° Grado	873,62	873,62	100%
SORIS	Privilegio art. 2758 grado 7°	854,79	854,79	100%
Comune di Venaria Reale	Privilegio grado 20°	773,00	773,00	100%
TOTALE PRIVILEGIATI		6.294,15	6.294,15	100%
Gruppo Torinese Trasporti	Chirografo	350,00	7,39	2,11%
Project one srl	Chirografo	28.277,23	596,65	2,11%
AT s.p.a. (A2A ENERGIA)	Chirografo	235,14	4,96	2,11%
IREN s.p.a.	Chirografo	1.263,62	26,66	2,11%
AT NPL'S spa	Chirografo	150,69	3,18	2,11%
MARATHON SPV spa	Chirografo	7.820,06	165,00	2,11%
IFIS NPL SERVICING s.p.a.	Chirografo	1.674,31	35,33	2,11%
UNICREDIT s.p.a.	Chirografo	14.450,32	304,90	2,11%
VORWERK ITALIA S.a.s.	Chirografo	1.404,41	29,63	2,11%
TOTALE CHIROGRAFARI		55.625,78	1.173,70	2,11%
TOTALE GENERALE DEBITO		66.323,93	11.871,85	17,90%

I creditori privilegiati verrebbero soddisfatti all' 100% mentre i creditori chirografari verrebbero soddisfatti appena all' 2,11%.

Ogni piano di ristrutturazione omologato rende necessaria una successiva fase di esecuzione, sotto il controllo dell'OCC ex art. 71 CCII e salva la revoca in caso di inadempimento o nell'ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile la modifica ex art. 72 CCII.

Allo stato attuale non sono quindi ravvisabili concrete ragioni per ritenere che i creditori sarebbero soddisfatti in misura maggiore in caso di alternativa liquidatoria, posto che,

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, ha carattere concorsuale e universale (salve solo le esclusioni ex 268 comma quarto CCII), con spossessamento del debitore e inefficacia di pagamenti effettuati in violazione della par condicio.

**13 – MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO CHE HA
EFFETTUATO IL FINANZIAMENTO**

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII, il gestore della crisi deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest' ultimo tenuto a compiere con diligenza 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza.

Preme innanzitutto evidenziare che la Signora Perez ha contratto i seguenti finanziamenti esclusivamente per esigenze personali e per sopperire a cause sopraggiunte ed esogene.

Il primo finanziamento personale venne concesso da DEUTSCHE BANK S.p.a. ed erogato in via esclusiva ai clienti di Poste Italiane S.p.a. in forza di specifico accordo intervenuto tra queste due società, in quanto la Signora Perez aveva un conto corrente personale presso l'ufficio postale di Venaria Reale (TO).

Importo totale del credito: € 6.288,00

Data erogazione: 2 dicembre 2013

Durata del contratto di credito: mesi 84

Importo delle Rate mensili: € 105,20

Numero delle rate: 84

Importo totale dovuto dal consumatore: € 8.852,52

Garante: [REDACTED] (convivente) di professione operaio e dipendente della [REDACTED]
[REDACTED] con un reddito mensile netto di € 1.400,00 e che contribuiva al pagamento

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

delle rate del prestito.

Garanzia richiesta: Fidejussione

All'epoca la Signora Perez era dipendente come Operaia della Officine MASERATI GRUGLIASCO S.p.a. e percepiva un reddito mensile di € 900,00.

Il sottoscritto, nella valutazione del merito creditizio della banca nella concessione del finanziamento, ha evidenziato nella tabella che segue il rapporto tra reddito medio mensile e l'importo delle rate calcolato secondo le indicazioni dell'art. 68, comma 3 del CCII, assumendo una media, sia del reddito disponibile, sia della media del valore dell'assegno sociale per gli anni 2012 e 2013.

Tabella 1 – Contratto mutuo – Rapporto rata / reddito Signori Perez/██████████

Finanziamento DB Easy n. 5344565200 Deutsche Bank

(A) Media assegno sociale anno 202- 2013 (fonte INPS)	435,86
(B) Scala di equivalenza ISEE – nncleo familiare 2 componenti + 1 minore	2,02
(C) Reddito necessario per vivere A x B	880,43
(D) Reddito mensile netto dispouibile (12 mensilità)	2.300,00
(E) Ammontare delle rate precedentemente sottoscritte	0
(F) Residno reddito dispouibile mensile (D – C – E)	1.419,57
(G) Rata mensile finanziamento	105,20
(H) Capacità di restitnzione della rata di finanziamento (F – G)	1.314,37

Dopo qualche anno, la Signora Perez ed il Signor ██████████ si lasciarono in malo modo ed il finanziamento rimase in carico alla Signora Perez, la quale non riuscì più a pagare le rate in scadenza.

Dopo una serie di operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della legge n. 130/1999, il credito è ora nelle disponibilità della società MARATHON SPV S.r.l. e per essa della HOIST FINANCE S.r.l. quale società incaricata al recupero del credito, che ha comunicato il saldo alla data del 8 maggio 2024 di € 7.820,06.

Alla Signora PEREZ è stato notificato in data 26 gennaio 2023 un atto di pignoramento presso terzi ex artt. 543 e seguenti CPC dalla MARATHON SPV S.r.l. ed a seguito di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Ivrea.

Al momento attuale sulla busta paga della Signora PEREZ esistono due precedenti trattenute del quinto dello stipendio e quindi la pretesa della MARATHON SPV s.r.l. verrà soddisfatta non appena si esauriranno i vincoli derivanti dai precedenti pignoramenti.

Il secondo finanziamento in ordine temporale venne concesso da FCA Bank spa.

La società Project one s.r.l. acquistò tutte le ragioni di credito nei confronti della Signora Rosalia Perez per capitale, interessi, nonché ogni altro accessorio vantate originariamente

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

da FC BANK S.p.a. Trattasi in ogni caso di finanziamenti concessi da FC BANK s.p.a. (Banca del gruppo FCA, poi STELLANTIS Europe s.p.a.) ai dipendenti per acquisto auto delle società del medesimo gruppo.

Anno di concessione del finanziamento 2014

Importo originario € 28.000,00 - rata mensile € 400,00.

È da tenere a mente che il finanziamento venne concesso anche avendo come coobbligato il Signor ██████████ e che contribuiva al pagamento delle rate del finanziamento. Dopo qualche anno, al termine della convivenza tra la Signora Perez ed il Signor ██████████ il finanziamento rimase in carico alla Signora Perez, unica dipendente da società del gruppo STELLANTIS, la quale non riuscì più a pagare le rate in scadenza ed il creditore, dopo lettere di sollecito, ottenne dal Tribunale di Ivrea un pignoramento del quinto dello stipendio con trattenuta variabile in funzione dell'importo dello stipendio mensile.

Il sottoscritto, nella valutazione del merito creditizio della banca nella concessione del finanziamento, ha evidenziato nella tabella che segue il rapporto tra reddito medio mensile e l'importo delle rate calcolato secondo le indicazioni dell'art. 68, comma 3 del CCII, assumendo una media, sia del reddito disponibile, sia della media del valore dell'assegno sociale per gli anni 2013 e 2014.

Per completezza di indagine occorre considerare il fatto che il Signor ██████████ all'epoca era dipendente della società di raccolta rifiuti ██████████ spa e percepiva un reddito superiore a quello della Signora Perez, ma che tuttavia ai fini di valutazione del merito creditizio viene considerato uguale a quello della Signora Perez.

Negli anni 2012 e 2013 la Signora Preez era dipendente della società OFFICINE MASE-RATI GRUGLIASCO s.p.a., mentre nel 2014 era dipendente della STELLANTIS EUROPE S.p.a.

*Tabella 2I – Contratto finanziamento – Rapporto rata / reddito Perez – ██████████
Finanziamento FCA BANK erogato nel 2014*

(A) Media assegno sociale anni 2013 - 2014 (fonte INPS)	444,74
(B) Scala di equivalenza ISEE – nucleo familiare 2 componenti + 1 minore	2,02
(C) Reddito necessario per vivere A x B	898,36
(D) Reddito mensile netto disponibile (12 mensilità) Perez- Li Pomi	1.867,27
(E) Ammontare delle rate precedentemente sottoscritte	105,20
(F) Residuo reddito disponibile mensile (D – C – E)	863,70
(G) Rata mensile finanziamento	400,00
(H) Capacità di restituzione della rata di finanziamento (F – G)	463,70

È parere dello scrivente che il soggetto finanziatore non abbia considerato il merito

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

creditizio dei debitori valutando solamente il fatto che la Signora Perez era dipendente di una società del Gruppo MASERATI-FCA-STELLANTIS e che il Signor ██████ era anch'egli dipendente di una primaria società di raccolta rifiuti del territorio.

In ogni caso vi era la capacità di restituzione del finanziamento contratto.

Il debito della Signora Perez alla data del 1° aprile 2024 è di € 28.277,23.

Non si capisce come il debito attuale sia maggiore dell'importo iniziale, considerando il fatto che la Signora Perez sopporti ogni mese la trattenuta di un quinto dello stipendio con un importo variabile in funzione del reddito percepito. Evidentemente i tassi di interesse e gli oneri accessori applicati sono molto alti e sproporzionati.

Il terzo finanziamento in ordine temporale venne concesso in data 15 febbraio 2016 da AGOS DUCATO S.p.a. contratto n. 53026435 per acquisto mobili di casa, rata di € 70,02 e con data ultima rata il 15 gennaio 2019. Il debito residuo al 1° dicembre 2016 era di € 1.836,01, mentre alla data del 6 giugno 2024 è di € 1.674,31, così come precisato dal creditore.

Il sottoscritto, nella valutazione del merito creditizio della banca nella concessione del finanziamento, ha evidenziato nella tabella che segue il rapporto tra reddito medio mensile e l'importo delle rate calcolato secondo le indicazioni dell'art. 68, comma 3 del CCII, assumendo una media, sia del reddito disponibile, sia della media del valore dell'assegno sociale per gli anni 2014 e 2015.

Tabella 3II – Contratto mutuo – Rapporto rata / reddito Signora Perez Rosalia

Finanziamento AGOS DUCATO n. 53026435

(A) Media assegno sociale anno 2014-2015 (fonte INPS)	447,62
(B) Scala di equivalenza ISEE – nucleo familiare 1 componenti + 1 minore	1,02
(C) Reddito necessario per vivere A x B	456,57
(D) Reddito mensile netto disponibile (13 mensilità)	1.000,00
(E) Ammontare delle rate precedentemente sottoscritte	252,60 ³
(F) Residuo reddito disponibile mensile (D – C – E)	290,83
(G) Rata mensile finanziamento	70,02
(H) Capacità di restituzione della rata di finanziamento (F – G)	220,81

Il quarto ed ultimo finanziamento in ordine temporale venne concesso in data 31 agosto 2020 da UNICREDIT S.p.a. filiale di Venaria Reale (TO); i dati salienti del prestito sono i seguenti:

1. Tipo di contratto di credito: Cessione del quinto dello stipendio
2. Importo totale del credito: € 20.304,52

³ Le rate precedenti erano pagate da entrambi i Signori Perez e ██████; quindi, la Signora Perez contribuiva per la metà della rata.

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

3. Durata del contratto di credito: 120 mesi, dal 31 agosto 2020 al 30 settembre 2030
4. Importo rata: € 223,00 – numero rate 120 – periodicità mensile
5. Importo totale dovuto dal consumatore: € 26.760,00
6. Tasso fisso: 4,50%
7. TAEG: 5,92%
8. Sottoscritta polizza di assicurazione che garantisce il credito

Alla data del 31 maggio 2024 e su precisazione del credito, l'importo dovuto dalla Signora Perez era di € 14.450,32.

È parere dello scrivente che la valutazione del merito creditizio del finanziatore si sia basata unicamente sulla garanzia del credito e data dalla cessione del quinto dello stipendio della Signora Perez, in quanto dipendente a tempo indeterminato di STELLANTIS EUROPE S.p.a.

Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, prima e adesso dell'art. 69 comma 2 del CCII, nonché del richiamato art. 124 bis T.U.B., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.U.B., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le banche e le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Tra l'altro, la riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 2 dell'art. 69 del CCII che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.U.B. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

14 – INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

L'OCC Modello Canavese, nella persona del Referente dott. Giampaolo Gioannini, a sensi art. 14 s.s. del D.M. 202/2014 e art. 16 del Regolamento, ha determinato il compenso

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

spettante a codesto Organismo che è stato approvato dalla debitrice istante.

A mente del' art. 68 comma 2 punto d) del CCII, i costi della procedura sono essenzialmente quelli derivanti dal compenso all' OCC del CANAVESE evidenziato nell' allegato n. 29 e che si riassumono nella tabella sottostante:

Compenso lordo € 1.952,00 di cui:

- compenso all'Organismo (30%)
- compenso al Gestore (70%)

Oltre a quanto sopra evidenziato la procedura è gravata dalle spese pagate per consultare alcune banche dati, il deposito del presente piano e le spese della tassa di registro per l'eventuale omologa del ricorso.

Totale spese preventivate € 350,00

Totale generale € 2.302,00

Il pagamento del compenso all' OCC del CANAVESE potrebbe essere effettuato alle seguenti scadenze:

- * il primo acconto pari al 50% del preventivo al deposito del ricorso;
- * il saldo del 50% del preventivo entro sei mesi dal provvedimento giudiziale di omologa.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario.

Quanto sopra come da art. 16 del Regolamento dell'OCC del CANAVESE approvato dal Ministero della Giustizia.

15 - IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Lo scrivente Gestore della Crisi, ai fini del perfezionamento della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art. 68, 2 comma lett. c) del CCII.

Per maggior comodità dell'Organo Giudicante e dei Creditori, si faccia riferimento all' allegato A) del ricorso.

A conclusione della presente relazione e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore della Crisi nominato dall' OCC MODELLO CANAVESE.

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e seguenti del CCII e che prevede da parte della Signora Perez il pagamento dei creditori così come puntualmente analizzato e riportato;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche;

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio della sovraindebitata;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, 2 comma lett. c) del Codice della crisi e dell'insolvenza.

**16 – GIUDIZIO FINALE SULLA DOMANDA DEL RICORRENTE
E SUL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che preveda il pagamento di una rata mensile che permetta di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Con l'omologazione del Piano la ricorrente Signora Perez Rosalia provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Danilo Antonio Bongiovanni, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Contabili,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dalla ricorrente Signora Perez Rosalia e quelli ulteriori

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;

- la situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dalla ricorrente;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del di ristrutturazione dei debiti Consumatore ex art. 67 e seguenti del CCII.

Con osservanza

Torino, data del deposito

Il professionista Gestore della crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi MODELLO
CANAVESE

dott. Danilo Antonio Bongiovanni

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

DOCUMENTI PRODOTTI

1. Documento di identità Signora Perez
2. Buste paga
3. Modulo spese personali
4. Certificato residenza e stato famiglia
5. ISEE
6. Debiti Avv. Cafagna
7. Ade Riscossione
8. Agenzia delle Entrate
9. SORIS
10. Comune di Venaria Reale
11. GTT
12. Project one srl
13. AT NPL – MEDIASET
14. AT S.p.a. A2A Energia
15. IREN
16. MARATHON
17. BANCA IFIS
18. UNICREDIT
19. Centrale rischi Banca d' Italia
20. Centrale Allarme Interbancaria
21. CRIF
22. CTC
23. Visura protesti
24. Precisazione credito Città di Torino
25. ICA srl
26. SOGET S.p.a.
27. Certificato del Casellario Giudiziario
28. Certificato procedure mobiliari ed immobiliari
29. Preventivo OCC del Canavese firmato
30. Precisazione Vorwerk Italia
31. Allegato A)
32. Precisazione credito Avv. Maradei

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Torino, data del deposito

Il Gestore della crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi MODELLO CANAVESE

dott. Danilo Antonio Bongiovanni